

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE	TRIBUTARIA PROVINCIALE		
	DI ROMA		SEZIONE 20	
riu	inita con l'intervento dei	i Signori:		
	CAPOZZI	RAFFAELE	Presidente e Relatore	
	D'AQUINO	ROSA		
	MAIO	•		
		,		
na e	emesso la seguente			
		SENTENZA		
- su de	l ricorso n. 7228/2019 positato il 24/03/2015	5		
- av	verso DINIEGO RIM	BORSO IRPEF-ALTRO		
901	THE Q.	NE PROVINCIALE ROMA 2		
prop	oosto dai ricorrenti-			
difes	o da:	TOWN KIM		
PER	CIBALLI LAILA	11 4 4 4 7 7		
	CAMPANE	LLA 41 SC G INT 1 00195 ROMA RM		
W.				ĺ
difes	o da:			
V TO	CIBÁLLÍ LAILA MMASO CAMPANEL	LA 41 SC G INT 1 00195 ROMA RM		
	CONTRACTOR MINA			
OKON)	LOS TRACTOR OF THE PARTY OF THE	ROMA RM		
difeso PERC	o da: CIBALLI LAILA			
/ TO	MMASO CAMPANEL	LA 41 SC G INT 1 00195 ROMA RM		
		MA MINIOUS CO.		

N° 20

REG.GENERALE

N° 7228/2015

UDIENZA DEL

07/09/2016 ore 11:30

N° 19964 / 16 PRONUNCIATA IL: -7 SET 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 SET 2016

II Segretario

Maudinedy

nmissione Tributaria Provinciale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

innanzi a questa Commissione, con richiesta di sospensione e di trattazione in pubblica udienza, il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle entrate, direzione provinciale Roma 2, in ordine alla loro richiesta di rimborso di € 7.238,01, ad essi dovuta quale IRPEF erroneamente versata dal proprio dante causa decedito il 14 ottobre 2001.

2. Hanno fatto presente:

-che con lettera del 20 ottobre 2013 l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Roma, aveva loro comunicato che avevano diritto al rimborso dell'anzidetta somma di € 7.238,01, quali eredi del defunto

-che, per potere ottenere il pagamento della somma anzidetta, dovevano provvedere all'estinzione di un debito tributario per € 743,69, sussistente a carico del defunto

-che essi avevano versato detto importo, provvedendo a pagare la cartella esattoriale n. 09720030509433779000, pur trattandosi di cartella nulla perché riferita a crediti tributari riferiti al 1999 e da ritenere ormai prescritti;

-che avevano altresì prodotto i documenti, chiesti dalla stessa Agenzia delle entrate con lettera del 12 marzo 2014 per poter far luogo al rimborso (copia dell'atto di accollo di un mutuo; copia dell'atto di acquisto di un immobile con i benefici della prima casa posto in essere dal defunto

abicana n. 123 - 00184 P.O.M.A abicana n. 123 - 00184 P.O.M.A

3.L'Agenzia delle entrate direzione provinciale II di Roma, ufficio legale, si è costituita in giudizio con controdeduzioni presentate il 5 giugno 2015, con le quali ha chiesto in via generica la declaratoria d'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto non erano chiari i motivi del ricorso e neppure era identificabile l'atto impugnato.

Ha fatto infine presente che era stata rimborsata ai ricorrenti la somma da essi versata in pagamento della cartella esattoriale indicata nel ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

mmissione Tributaria Provinciale d ROMA Labicana r 123 - 00184 ROMA A,

issione Tri

di R Libicana n. 1

2.L'art. 19 comma 1 lettera g) del d.lgs. n. 546 del 1992 espressamente indica fra gli atti che possono formare oggetto di ricorso innanzi alle ctp "il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi od altri accessori non dovuti".

3.Nella specie i ricorrenti hanno documentalmente provato di essere stati informati dalla stessa Agenzia delle entrate dell'esistenza di un credito d'imposta in loro favore pari ad € 7.238,01, credito ad essi spettante, quali eredi del defunto per in pe

Risulta poi che i ricorrenti hanno regolarmente ottemperato a tutto quanto chiesto dall'Agenzia delle entrate per ottenere il versamento della somma anzidetta, avendo pagato una cartella esattoriale di € 743,69, per debiti tributari del loro dante causa ed avendo prodotto la documentazione chiesta dall'Agenza delle entrate.

4.Stante la produzione documentale dei ricorrenti non appare condivisibile quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate in sua difesa, circa l'inammissibilità dell'avverso ricorso per mancata indicazione dei motivi di ricorso e mancata identificazione dell'atto impugnato.

Il chiaro disposto dell'art. 19 comma 1 lettera g) del d.lgs. n. 546 del 1992 consente al contrario di ritenere ammissibile il presente ricorso, siccome correttamente proposto avverso un immotivato rifiuto di restituzione di somme versate in eccesso dal loro dante causa a titolo di IRPEF.

5.Non si ritiene tuttavia di potersi pronunciare in ordine alla legittimità del pagamento effettuato dai ricorrenti della cartella esattoriale n. 09720030509433779000, non essendo stato provato che la cartella si riferisse a crediti tributari ormai prescritti; d'altra parte l'Agenzia resistente ha dichiarato di avere provveduto a rimborsare quanto dai ricorrenti versato con detta cartella.

6.Il ricorso in esame va pertanto accolto, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.O.M.

Accoglie il ricorso e condanna l'Agenza delle entrate al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 1.200,00, oltre agli accessori di legge.

ROMA a n. 123 - 0

di M